

**CONSORZIO DELLA MEDIA VALTELLINA PER IL TRASPORTO DEL
GAS**

**REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI, DI FORNITURE E DI
SERVIZI IN ECONOMIA.**

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Limiti di importo
- Art. 3 - Modalità di acquisizioni in economia
- Art. 4 - Forniture e servizi in economia
- Art. 5 - Competenza e responsabilità del procedimento
- Art. 6 - Modalità di affidamento delle forniture e dei servizi in economia
- Art. 7 - Modalità di affidamento dei lavori in economia
- Art. 8 - Criteri di affidamento
- Art. 9 - Mercato elettronico e uso degli strumenti informatici
- Art. 10 - Penali e garanzie
- Art. 11 - Verifica della prestazione e liquidazione
- Art. 12 - Formazione del contratto
- Art. 13 - Norme di rinvio
- Art. 14 - Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. La presente regolamentazione disciplina il ricorso al sistema delle spese in economia per l'esecuzione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi da parte del Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas in attuazione di quanto previsto dall'art. 125 del D.lgs 163/2006 e dal regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici in tema di appalti di lavori, di servizi e di forniture nei settori ordinari.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare lo sviluppo di processi di acquisto in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.
3. Le procedure per l'esecuzione delle forniture e dei servizi in economia costituiscono un sistema di acquisto alternativo e complementare alle gare di appalto proceduralizzate secondo la legislazione vigente nonché all'adesione alle convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i..

Art. 2 – Limiti di importo

1. Le procedure per l'esecuzione delle forniture e dei servizi in economia sono consentite in applicazione dell'art. 125, comma 9, del D.lgs 163/2006 fino all'importo di 193.000 euro per le stazioni appaltanti di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b.1) del sopraccitato D.lgs.
2. Le forniture e i servizi di cui ai sopraindicati importi, non potranno essere frazionati artificialmente al fine di ricondurre l'esecuzione alla disciplina del presente Regolamento.

Art. 3 - Modalità di acquisizioni in economia

1. Le acquisizioni in economia di forniture e servizi possono avvenire:
 - a) mediante amministrazione diretta;
 - b) mediante procedura di cottimo fiduciario.
 - c) mediante sistema misto, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo
2. Sono in amministrazione diretta le acquisizioni effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio del Consorzio, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.
3. Sono a cottimo fiduciario le acquisizioni che avvengono mediante affidamento a terzi.

Art. 4 – Forniture e servizi in economia

1. In attuazione al comma 10 dell'art. 125 del D.lgs 163/2006, al fine di favorire il ricorso al sistema di effettuazione delle spese in economia per l'acquisto di beni e servizi, si individuano, in rapporto alle esigenze del Consorzio, le seguenti tipologie:
 - a. assunzione in locazione di locali a breve termine con attrezzature di funzionamento, eventualmente già installate, per l'espletamento di concorsi indetti dai competenti uffici e per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni od altre manifestazioni culturali e scientifiche, quando non vi siano disponibili idonei locali di proprietà, ovvero per esigenze di pronto intervento in materia di assistenza pubblica;
 - b. organizzazione e partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, nell'interesse dell'amministrazione, degli amministratori e dei dipendenti;
 - c. organizzazione e partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da altri Enti, istituti ed amministrazioni varie;
 - d. pubblicazione e divulgazione di bandi, avvisi e quant'altro a mezzo stampa, pubblicità legale o con altri mezzi di informazione, anche telematici;
 - e. acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione;
 - f. stampa, tipografia, litografia, compresa la fornitura di stampati di normale utilizzo da parte degli uffici e servizi consortili;
 - g. servizio di rilegatura libri, registri, atti e pubblicazioni varie ;

- h. fornitura di cancelleria, oggettistica, mobili, fotocopiatrici ed attrezzature per gli uffici e servizi, macchine e relative manutenzioni, materiali per disegno;
- i. spese di rappresentanza, per ricevimenti, onoranze, cerimonie e premiazioni – servizi per iniziative di rappresentanza, ospitalità, riconoscimenti;
- j. acquisto, noleggio e manutenzione di mobili, terminali, personal computers, apparecchiature informatiche, telefoniche e telematiche, stampanti, materiali e servizi informatici, telefonici, telematici di vario genere, utilizzati da uffici e servizi dell'Ente;
- k. acquisto, noleggio e relative riparazioni e manutenzioni, di veicoli, macchine operatrici ed attrezzature per i servizi consortili;
- l. spese per accertamenti sanitari nei confronti del personale in servizio;
- m. manutenzione ordinaria, noleggio ed esercizio dei mezzi di trasporto per gli uffici ed i servizi, compreso il rifornimento di carburante, la tassa di immatricolazione e di circolazione;
- n. polizze di assicurazione e servizi assicurativi;
- o. fornitura di combustibile per il riscaldamento degli immobili, di acqua, di energia elettrica, compresi gli allacciamenti agli immobili, l'illuminazione e la climatizzazione dei locali;
- p. manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti;
- q. riproduzioni eliografiche, stampa e copie di elaborati tecnici;
- r. servizio di trasporto, nolo, spedizione, imballaggio, magazzinaggio, facchinaggio e relative attrezzature;
- s. servizi postali, telefonici, telegrafici;
- t. servizio di pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture e degli automezzi;
- u. acquisto di materiale igienico sanitario, per il pronto soccorso, articoli ed accessori di pulizia e materiale a perdere, prodotti farmaceutici e parafarmaceutici;
- v. servizi di consulenza, indagini, studi, rilevazioni e statistica
- w. servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui agli artt. 90 e seguenti del DLgs. 12 aprile 2006, n. 163 e le attività connesse ai servizi medesimi;
- x. acquisti e forniture necessarie per il funzionamento dei servizi consortili.

2. L'amministrazione ha la facoltà di procedere in economia, in casi particolari, anche per forniture e servizi non espressamente contemplati nel precedente elenco, purché simili alle tipologie innanzi indicate e se ne disponga l'esecuzione con le modalità di cui al presente regolamento.

3. Il ricorso alle procedure in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

- a.** risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b.** completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo, comunque entro il limite di spesa del 50% dell'importo del contratto principale;
- c.** acquisizione di forniture e servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
- d.** eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico.

Art. 5 – Competenza e responsabilità del procedimento

- 1. Per l'attuazione degli interventi in economia, il Dirigente/responsabile, dispone con propria determinazione, la effettuazione degli acquisti in economia di cui al comma 1 dell'art. 3, nei limiti e con le modalità stabiliti dal presente regolamento, salvo il caso che non si provveda tramite l'economista.
- 2. Nel suddetto provvedimento il responsabile del procedimento di spesa dovrà attestare il rispetto delle disposizioni dettate dall'art. 26, comma 3bis, della legge 23 dicembre 1999 n. 488 in merito alle procedure di acquisto di forniture e servizi in maniera autonoma rispetto al ricorso alle Convenzioni Consip.

Art. 6 – Modalità di affidamento delle forniture e dei servizi in economia

- 1. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a 20.000 euro Iva esclusa e fino alle soglie di cui al comma 9, del D.lgs 163/2006, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza,

rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dal Consorzio o da uno degli enti soci.

2. Per servizi o forniture inferiori a 20.000 euro, (Iva esclusa) è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
3. Per l'affidamento in economia di importo pari o superiore a 20.000 euro e fino alle soglie di cui all'art. 125 comma 9, del codice la lettera di invito riporta:
 - l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto con reclusione dell'Iva;
 - le garanzie richieste al contraente;
 - il termine di presentazione delle offerte;
 - il periodo di validità delle offerte stesse;
 - l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione,
 - il criterio di aggiudicazione prescelto;
 - quant'altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell'intervento.
4. Si prescinde dalla richiesta di cinque preventivi nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, ovvero quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 20.000 euro Iva esclusa.
5. Il suddetto limite è elevato a 40.000 euro Iva esclusa per l'acquisizione di forniture e servizi connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico.
6. Le offerte ed i preventivi possono pervenire a mezzo lettera, fax, posta elettronica o altro mezzo idoneo. Le offerte e i preventivi vengono raccolti e conservati agli atti della relativa pratica.

Art. 7 – Modalità di affidamento dei lavori in economia

1. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro. I lavori eseguibili in economia sono individuati dal Consorzio, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali:
 - a. manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55,121,122;
 - b. manutenzioni di opere o di impianti;
 - c. interventi non programmabili in materia;
 - d. lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
 - e. lavori necessari per la comilazione di progetti;
 - f. completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno all'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.
2. Per lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dal Consorzio o da uno degli enti soci.
3. Le offerte sono presentate nei termini e secondo le modalità previste nella lettera di invito, contenente di norma gli elementi di cui all'articolo 6 del presente regolamento e negli atti di gara, idonee comunque a garantirne la segretezza.
4. L'apertura dei plichi/buste contenenti le offerte deve essere effettuata dal dirigente/responsabile dell'area competente, assistito da almeno un dipendente in qualità di testimone, avvalendosi se occorre dell'assistenza tecnica di consulenti incaricati dall'ente in merito a particolari competenze.
5. Delle operazioni di apertura delle offerte viene redatto apposito verbale, contenente l'indicazione delle imprese invitate, delle offerte presentate e delle motivazioni che hanno determinato la scelta dell'affidatario. L'affidamento può avvenire anche in presenza di un'unica offerta, purché adeguatamente motivato. Il verbale è approvato mediante la determinazione con la quale viene assunto il relativo impegno di spesa.
6. Le offerte ed i preventivi pervenuti sono raccolti e conservati agli atti della relativa pratica.
7. Per lavori di importo inferiore a 40.000 euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

Art. 8 – Criteri di affidamento

1. L'individuazione della migliore offerta può essere effettuata sia con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari o complessivo, che con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi secondo quanto stabilito nella richiesta di preventivo, nella lettera invito e negli atti di gara.
2. Gli elementi di riferimento per la determinazione dei parametri di valutazione e ponderazione delle offerte, variabili a seconda della natura della prestazione, sono: prezzo, termine di esecuzione o consegna, qualità (certificazione), caratteristiche estetico funzionali, valore o merito tecnico, servizio successivo alla vendita, assistenza tecnica oltre al costo di utilizzazione ed al rendimento per le sole forniture.

Art. 9 – Mercato elettronico e uso degli strumenti informatici

1. L'acquisizione di servizi e forniture può avvenire anche mediante sistemi informatici, nonché con l'utilizzo di documenti informatici, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione.
2. Al fine di effettuare gli acquisti in economia attraverso strumenti telematici, la stazione appaltante può utilizzare il mercato elettronico, in applicazione dei criteri e delle modalità di espletamento di cui al D.P.R. n.101/2002 e ss.mm.ii..

Art. 10 - Penali e garanzie

1. Nel caso di inadempimento imputabile all'appaltatore di forniture o servizi si applicano le penali stabilite nella lettera di invito o negli atti di gara.
2. L'amministrazione, decorso il termine non inferiore a quindici giorni, dopo formale diffida a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione di tutto o parte della fornitura o servizio a spese dell'affidatario, salvo in ogni caso l'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno.
3. La cauzione a garanzia dell'adempimento della prestazione di forniture o servizi può non essere richiesta, a insindacabile giudizio dell'amministrazione, in caso di affidamento per importi inferiori a 40.000 euro.
4. Negli altri casi, la previsione della cauzione, il suo ammontare e le modalità con cui deve essere prestata sono stabilite nella lettera di invito o negli altri atti di gara. Alla scadenza del contratto la cauzione deve essere svincolata da parte del dirigente / responsabile competente.

Art. 11 – Verifica della prestazione e liquidazione

1. Le prestazioni di forniture e servizi affidate in economia sono di norma soggette a collaudo o attestazione di regolare esecuzione entro il termine di quarantacinque giorni dall'acquisizione, o comunque nei termini e modalità stabilite nella lettera di invito e negli atti di gara.
2. Qualora per il collaudo si rendano necessarie particolari o specifiche competenze tecniche questo viene affidato ad uno o più consulenti esperti, in contraddittorio con l'impresa affidataria; del collaudo viene redatto verbale, con le modalità previste nella lettera di invito o negli atti di gara.
3. L'esito positivo del collaudo o l'attestazione di regolare esecuzione apposta anche mediante "visto" in calce alla fattura, costituisce condizione per la liquidazione della spesa per la fornitura o servizio.
4. La liquidazione viene disposta sulla base di fattura emessa nei modi e nei tempi previsti dalla legge o a documento fiscalmente valido comprovante il diritto del creditore
5. Il pagamento è disposto entro il termine di trenta giorni, (previe verifiche di legge o il diverso termine stabilito nella lettera invito o negli atti di gara ed accettato dall'appaltatore) dalla data del collaudo o dell'attestazione di regolare esecuzione ovvero, se successiva, dalla data di presentazione della fattura.

Art. 12 - Contratto

1. Per l'affidamento in economia di importo non superiore a 20.000 euro, Iva esclusa, la stipulazione del contratto può avvenire mediante sottoscrizione della determinazione di affidamento o scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone l'ordinazione dei beni o dei servizi, che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito.

2. In caso di importi pari o superiori a 20.000 euro, Iva esclusa fino alle soglie previste dall'articolo 125, comma 9, del codice, il contratto è stipulato attraverso scrittura privata, o atto pubblico autenticata dal Segretario, in cui le spese contrattuali sono a carico del contraente e sono dovuti i diritti di segreteria.

Art. 13 – Norme di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento valgono le disposizioni contenute nel DPR 5 ottobre 2010 n. 207, nel Dlgs. 163/2006, nel codice civile e tutte le altre disposizioni della normativa vigente in materia.

Art. 14 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno stesso della esecutività della deliberazione di approvazione.